

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29

Legge di stabilità 2019.

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

1. Al fine di migliorare i sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento applicando standard più elevati di quelli prescritti dalla normativa vigente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese con sede operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia contributi per:

a) interventi di realizzazione di nuovi sistemi di stoccaggio;

b) interventi di ristrutturazione e ampliamento dei sistemi di stoccaggio esistenti, ivi compresa la realizzazione e l'adeguamento della copertura;

c) acquisto di impianti ed attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari. Non è consentita l'erogazione in via anticipata.